

Deliberazione 14 luglio 2010 – ARG/elt 106/10

Disposizioni di cui al punto 4, lettera a., della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, concernenti la disciplina dei controlli presso le imprese distributrici relativi all’erogazione dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2004-2007);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2006, n. 122/06, recante “Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (modifiche e integrazioni dell’articolo 14 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici)” (di seguito: deliberazione n. 122/06) e recante modifiche al TIQE 2004-2007;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, recante “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione” come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, recante “Integrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 12 della deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, e disposizioni preliminari concernenti i controlli relativi all’erogazione dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica” (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09) e l’Allegato A alla stessa deliberazione;

- il documento per la consultazione 17 luglio 2009, DCO 22/09, intitolato “Modalità di effettuazione dei controlli per l’erogazione dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico” (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 8 marzo 2010, DCO 2/10, intitolato “Predisposizione della *check-list* funzionale alla effettuazione dei controlli relativi all’erogazione dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico” (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- le osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in risposta al primo ed al secondo documento per la consultazione;
- gli elenchi aggiornati delle imprese distributrici che hanno fatto istanza ai sensi dei commi 12.3 e 12.5 della deliberazione n. 292/06, pubblicati sul sito internet dell’Autorità.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 292/06, in particolare al comma 12.3 dell’Allegato A alla medesima deliberazione, l’Autorità ha introdotto un incentivo (di seguito: incentivo pieno) per le imprese distributrici che registrano i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite l’utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione in grado di raggiungere l’85% di misuratori messi in servizio presso i punti di prelievo BT entro il 31 dicembre 2009;
- con la deliberazione ARG/elt 190/09 l’Autorità ha:
 - a) introdotto al comma 12.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 292/06 un incentivo ridotto, alternativo a quello pieno, per le imprese distributrici che registrano i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite l’utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione in grado di raggiungere l’85% di misuratori messi in servizio presso i punti di prelievo BT entro il 31 dicembre 2010;
 - b) disposto i controlli presso la sede dell’Autorità dei dati comunicati dalle imprese distributrici nel periodo 2009-2012 relativamente alla continuità del servizio ed alla installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici;
- per le imprese distributrici che con la consegna dei dati di continuità del servizio del 31 marzo 2010 hanno confermato l’incentivo pieno la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1° gennaio 2010;
- per le imprese distributrici che con la consegna dei dati di continuità del servizio del 31 marzo 2010 hanno optato per l’incentivo ridotto la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1° gennaio 2011;
- l’erogazione dell’incentivo pieno e l’erogazione dell’incentivo ridotto sono condizionate dall’esito dei controlli previsti dalla deliberazione ARG/elt 190/09;
- con il primo documento per la consultazione l’Autorità ha formulato proposte iniziali in materia di controlli presso le sedi delle imprese distributrici che beneficiano dell’incentivo di cui all’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione n. 292/06;

- con la deliberazione ARG/elt 190/09 l'Autorità ha rinviato a successivo provvedimento l'adozione dei controlli in sito dal momento che, come già rilevato nella stessa deliberazione ARG/elt 190/09, le osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo documento per la consultazione e dell'incontro tecnico del 22 settembre 2009, hanno evidenziato che:
 - a) le imprese distributrici hanno incontrato difficoltà nell'attuazione delle attività di programmazione/intervento messe in atto per la realizzazione del progetto a suo tempo avviato;
 - b) il progetto per l'utilizzo dei misuratori elettronici per la registrazione della continuità del servizio dei clienti BT ha avuto un forte impatto in termini di integrazione dei sistemi già presenti, sviluppo di nuove funzionalità, modifica dei processi delle attività, completamento dei sistemi di telegestione e soluzione di problematiche legate al campo; tali interventi, pur essendo in fase di ultimazione, richiedono il completamento di alcuni aspetti della regolazione tuttora in discussione, necessari per il corretto allineamento delle soluzioni implementate nei sistemi informatici (di seguito: rilievo R6);
 - c) l'utilizzo del sistema di telegestione per l'acquisizione dei dati della continuità del servizio necessita di implementazioni informatiche, procedurali e operative onerose per le imprese distributrici, anche in considerazione della mancata definizione della disciplina dei controlli da parte dell'Autorità; pertanto alcune imprese non sarebbero in grado di rispettare i tempi previsti dal comma 14.4 del TIQE per l'avvio del nuovo sistema di rilevazione delle interruzioni (di seguito: rilievo R7);
 - d) nei casi in cui le imprese non siano in grado di rispettare il termine dell'1 gennaio 2010 previsto dal TIQE risulta l'esigenza di poter continuare ad adottare, in fase transitoria, la metodologia attualmente utilizzata;
 - e) le imprese distributrici non sono in grado di rispettare, già a partire dal primo anno di avvio del nuovo sistema di registrazione, qualunque tipo di indicatore di performance vincolante ai fini della erogazione dell'incentivo;
- in considerazione di quanto sopra rilevato, in data 19 gennaio 2010 l'Autorità ha organizzato un incontro tecnico con le imprese distributrici interessate e, nei giorni precedenti, ha diramato un documento tecnico, poi incluso nell'Appendice 1 al secondo documento per la consultazione; in tale documento tecnico le proposte relative ai controlli in sito sono state riconsiderate per tenere conto di quanto emerso a seguito della pubblicazione del primo documento per la consultazione;
- successivamente, nel secondo documento per la consultazione, l'Autorità ha formulato gli orientamenti finali relativi ai controlli in sito, con particolare riferimento a:
 - a) documentazione e dati che l'impresa distributtrice deve rendere disponibile in occasione del controllo presso la sua sede;
 - b) accertamento della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici installati sui punti di prelievo BT (di seguito: controllo D4);
 - c) accertamento dell'effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (di seguito: controllo D5);
 - d) accertamento che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati (di seguito: controllo D6);

- e) accertamento che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite tali misuratori (di seguito: controllo D7);
- le proposte formulate nel secondo documento per la consultazione hanno tenuto conto delle osservazioni pervenute al primo documento per la consultazione, degli esiti degli incontri tecnici del 22 settembre 2009 e del 19 gennaio 2010, di seguito sintetizzati:
 - a) la non correlazione dell'esito dei controlli a prestazioni "in tempo reale" del sistema di telegestione, non solo per problematiche derivanti dal sistema di comunicazione nel suo complesso, ma anche per le modalità di gestione dei misuratori da parte del centro di telegestione;
 - b) la focalizzazione dei controlli sulle attività correlate al solo servizio di distribuzione dell'energia elettrica e non ai servizi di vendita o misura;
 - c) la definizione di controlli che siano disgiunti da specifiche soluzioni tecnologiche e implementative scelte da alcune imprese piuttosto che da altre e che siano perciò applicabili alla generalità delle imprese;
 - d) la possibilità che le imprese distributrici si appoggino anche a più sistemi informativi, aggiuntivi rispetto al sistema di telegestione dei misuratori elettronici, per la registrazione dei clienti BT interrotti;
 - e) la correlazione dei controlli alla preparazione ed alla effettiva applicazione di un insieme snello di procedure operative ed informatiche finalizzate alla corretta rilevazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
 - f) l'effettuazione dei controlli sui dati di continuità del servizio già oggetto di comunicazione all'Autorità;
- le principali osservazioni pervenute da parte delle imprese distributrici in relazione al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato le richieste:
 - a) di non subordinare l'esito del controllo D4 alla disponibilità dell'informazione relativa alla fase di alimentazione per la tecnologia *plug and play*;
 - b) sempre in relazione al controllo D4, di prevedere una franchigia di tolleranza limitatamente alla documentazione attestante l'effettiva messa in servizio dei misuratori;
 - c) in relazione al controllo D6, di definire percentuali delle franchigie relative all'errore commesso nel calcolare i clienti BT effettivamente interrotti in funzione dell'anno di decorrenza dell'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione ARG/elt 190/09 l'Autorità ha inoltre rilevato che la presunta incompletezza della disciplina dell'Autorità, anche in materia di controlli, sottolineata dalle considerazioni espresse nella seconda parte dei rilievi R6 e R7, non è rilevante dal momento che:
 - a) la *check-list* per i controlli in sito non è una specifica tecnica di progetto, ma uno strumento per verificare il rispetto di disposizioni già vigenti;
 - b) i requisiti funzionali minimi a cui i misuratori elettronici devono essere conformi sono già stabiliti dagli articoli da 4 a 7 della deliberazione n. 292/06;

- c) l’Autorità non ha previsto requisiti specifici riguardanti le modalità di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione proprio per lasciare alle imprese distributrici l’individuazione delle soluzioni più efficienti;
- con la deliberazione n. 122/06, recante modifiche al TIQE 2004-2007, poi confluite nel TIQE (comma 11.1, lettera c)), l’Autorità ha previsto che la registrazione dei clienti BT interrotti tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione avvenga tramite “sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase”.

Ritenuto che:

- sia opportuno dare seguito alle proposte formulate nel secondo documento per la consultazione in materia di controlli in sito in materia di:
 - a) documentazione e dati che l’impresa distributtrice deve rendere disponibile in occasione del controllo presso la sua sede;
 - b) controllo della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici installati sui punti di prelievo BT (controllo D4);
 - c) controllo dell’effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell’utenza BT (controllo D5);
 - d) controllo che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati (controllo D6);
 - e) controllo che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite tali misuratori (controllo D7);
- sia opportuno accogliere l’osservazione pervenuta in relazione al controllo D6, prevedendo percentuali delle franchigie relative all’errore commesso nel calcolare i clienti BT effettivamente interrotti in funzione dell’anno di decorrenza dell’obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT;
- sia opportuno non accogliere le seguenti osservazioni pervenute in relazione al controllo D4, e in particolare:
 - a) di non subordinare l’esito di tale controllo alla disponibilità dell’informazione relativa alla fase di alimentazione per la tecnologia *plug and play*, dal momento che la disponibilità di tale informazione per le imprese distributrici che adottano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti rappresenta un obbligo introdotto sin dal 2006, con la deliberazione n. 122/06;
 - b) di prevedere una franchigia di tolleranza limitatamente alla documentazione attestante l’effettiva messa in servizio dei misuratori, dal momento che:
 - sia l’entità dell’incentivo pieno che l’entità dell’incentivo ridotto dipendono dall’effettivo numero di misuratori elettronici messi in servizio dichiarato dall’impresa distributtrice, purché tale numero sia pari ad almeno l’85% del numero totale di punti di prelievo BT;
 - l’incentivo di cui all’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione n. 292/06 è finanziato dalla tariffa a carico dei clienti finali;
 - è di conseguenza necessario che il numero dichiarato di misuratori elettronici messi in servizio sia veritiero e corrisponda al numero di misuratori elettronici effettivamente messi in servizio;

- non è di conseguenza ammissibile l'esistenza di una percentuale anche piccola di misuratori per i quali possa non essere disponibile la documentazione attestante l'effettiva messa in servizio dei misuratori;
- sia opportuno prevedere che il controllo D6 possa essere eseguito anche durante i controlli di cui all'articolo 25 del TIQE;
- sia necessario rettificare un errore materiale nella deliberazione n. 292/06

DELIBERA

1. di approvare le seguenti integrazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 10 dicembre 2010, ARG/elt 190/09, aggiungendo dopo l'articolo 6:

“Titolo III - Controlli a campione presso le sedi delle imprese distributrici

Articolo 7

Decorrenza dei controlli

- 7.1 I controlli a campione di cui al presente titolo sono effettuabili:
 - a) a decorrere dal 1° aprile 2011 per le imprese che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06;
 - b) a decorrere dal 1° aprile 2012 per le imprese che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06.
- 7.2 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione anche di altro tipo rispetto a quelli previsti dal presente titolo per verificare che l'impresa distributtrice utilizzi i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la corretta registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.
- 7.3 È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'impresa distributtrice per l'irrogazione di sanzioni previste dall'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal TIQE in materia di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui ai commi 7.1 o 7.2.

Articolo 8

Documentazione e dati preliminari che l'impresa distributtrice deve rendere disponibili

- 8.1 In occasione del controllo l'impresa distributtrice rende disponibili:
 - a) il registro delle interruzioni e il registro delle segnalazioni relativi al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010, se l'impresa ha presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06, o il 1° gennaio 2011, se l'impresa ha presentato istanza ai sensi del comma 12.5

- della deliberazione n. 292/06, e il 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione del controllo (di seguito: periodo di riferimento);
- b) in formato elettronico elaborabile l'elenco dei punti di prelievo BT con contratto di trasporto attivo alla data del 31 dicembre 2009 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06 o del 31 dicembre 2010 se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06, integrato dalle seguenti informazioni:
 - i. POD o identificativo cliente;
 - ii. caratteristica del punto di prelievo (solo prelievo/prelievo e immissione);
 - iii. tipo di alimentazione (monofase/trifase);
 - iv. tipo di misuratore (elettromeccanico/elettronico solo installato/elettronico in servizio);
 - v. fase di alimentazione per i soli misuratori elettronici in servizio;
 - vi. codice del trasformatore MT/BT alimentante il punto di prelievo;
 - vii. ove disponibile, codice della linea BT alimentante il punto di prelievo;
 - c) descrizione sintetica della procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT, relativa al controllo di cui all'articolo 10, e tracciabilità della avvenuta applicazione della stessa;
 - d) descrizione sintetica della procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni, relativa al controllo di cui all'articolo 12, con indicazione delle condizioni di lancio e delle modalità di trattamento e di gestione delle informazioni acquisite, quali ad esempio il trattamento e l'allineamento degli istanti temporali rilevati dai misuratori interrogati.
- 8.2 Il controllo ha esito non conforme se l'impresa distributrice non è in grado di produrre tutta la documentazione di cui al comma 8.1 o di illustrare il funzionamento e l'efficacia delle procedure di cui al comma 8.1, lettere c) e d).

Articolo 9

Controllo della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici sui punti di prelievo BT

- 9.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che i misuratori dichiarati in servizio ai sensi dell'articolo 8bis della deliberazione n. 292/06 in occasione della consegna dati di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 effettuata entro il 31 luglio 2010 siano stati effettivamente messi in servizio entro il 31 dicembre 2009 (se l'impresa distributrice ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06) oppure che i misuratori dichiarati in servizio ai sensi dell'articolo 8bis della deliberazione n. 292/06 in occasione della consegna dati di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 effettuata entro il 31 luglio 2011 siano stati effettivamente messi in servizio entro il 31 dicembre 2010 (se l'impresa distributrice ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06).
- 9.2 L'Autorità verifica:

- a) la congruenza dei dati di cui al comma 8.1, lettera b), con i dati comunicati dall'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 292/06 entro il 31 luglio 2010 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06) o entro il 31 luglio 2011 (se l'impresa ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06);
 - b) che ogni misuratore dichiarato in servizio dall'impresa distributrice ai fini della erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione n. 292/06 abbia rilevato e registrato la fase di alimentazione; per i misuratori trifase e per i misuratori monofase alimentati tra due fasi è ammessa la registrazione della fase utilizzata per la comunicazione con il concentratore dati in caso di utilizzo della tecnologia *Power Line Carrier* o di una fase convenzionale;
 - c) che l'impresa distributrice documenti l'effettiva messa in servizio entro il 31 dicembre 2009 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06) o entro il 31 dicembre 2010 (se ha fatto istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06) di un numero di misuratori compreso tra 5 e 20 estratti casualmente dall'elenco dei misuratori dichiarati in servizio dall'impresa ricavabile dalle informazioni di cui al comma 8.1, lettera b).
- 9.3 Il controllo ha esito non conforme se non si riscontra la congruenza di cui al comma 9.2, lettera a) oppure se anche un solo misuratore di cui al comma 9.2, lettera b), non abbia rilevato e registrato la fase di alimentazione oppure se anche per un solo misuratore di cui al comma 9.2, lettera c), l'impresa distributrice non è in grado di documentare l'effettiva messa in servizio.

Articolo 10

Controllo dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT

- 10.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che l'impresa distributrice abbia applicato con cadenza continuativa la procedura di cui al comma 8.1, lettera c), nel periodo di riferimento.
- 10.2 L'Autorità verifica che l'impresa distributrice abbia applicato nel periodo di riferimento la procedura di cui al comma 8.1, lettera c):
 - a) per attivazioni della fornitura di clienti BT su punti di prelievo preesistenti dotati di misuratore elettronico;
 - b) per effetto di espansioni di rete che comportano attivazioni della fornitura di clienti BT su nuovi punti di prelievo dotati di misuratore elettronico.
- 10.3 Per aggiornamento con cadenza continuativa di cui al comma 11.1, lettera c) del TIQE, si intende la capacità dell'impresa distributrice di registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni tramite i misuratori elettronici ed il sistema di telegestione almeno dalle ore 08:00 del giorno solare successivo a quello di attivazione della fornitura.
- 10.4 L'Autorità seleziona porzioni di rete BT, richiede la lista dei clienti BT connessi a ciascuna porzione di rete in due date diverse comprese nel periodo di riferimento e richiede traccia dell'applicazione della procedura di cui al

- comma 8.1, lettera c), in occasione delle occorrenze di cui al comma 10.2 su ciascuna porzione di rete selezionata nel periodo compreso tra le due date.
- 10.5 Il controllo ha esito non conforme se nel periodo compreso tra le due date l'impresa distributrice non ha applicato la procedura di cui al comma 8.1, lettera c) con cadenza continuativa anche per una sola occorrenza di cui al comma 10.2.
- 10.6 Qualora nel periodo di riferimento non si sia verificata alcuna occorrenza di cui al comma 10.2 il controllo ha esito conforme.

Articolo 11

Controllo che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati

- 11.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che tutti i clienti BT coinvolti nelle interruzioni lunghe o brevi siano stati effettivamente registrati come disalimentati.
- 11.2 L'Autorità seleziona alcune interruzioni lunghe o brevi di qualsiasi origine occorse nel periodo di riferimento dal registro delle interruzioni e verifica che l'impresa distributrice abbia registrato correttamente il numero e l'elenco dei clienti BT interrotti. L'impresa rende disponibile il numero e l'elenco dei clienti BT, tramite POD o identificativo, effettivamente coinvolti in tali interruzioni.
- 11.3 Il controllo ha esito non conforme se, considerate tutte le interruzioni oggetto del controllo:
- a) anche per una sola interruzione non è disponibile l'elenco dei clienti BT interrotti, producibile anche in occasione del controllo;
 - b) l'errore commesso dall'impresa distributrice nel registrare il numero di clienti BT interrotti è superiore a:
 - i. per l'anno 2010: 7,5% per le imprese di cui al comma 14.4 del TIQE;
 - ii. per l'anno 2011: 5% per le imprese di cui al comma 14.4 del TIQE e 7,5% per le imprese di cui al comma 14.6 del TIQE;
 - iii. per l'anno 2012: 2,5% per le imprese di cui al comma 14.4 del TIQE e 5% per le imprese di cui al comma 14.6 del TIQE;
 - iv. dall'anno 2013 in poi: 2,5% per le imprese distributrici di cui ai commi 14.4 e 14.6 del TIQE.
- 11.4 Ai fini della verifica di cui al comma 11.3, lettera b), l'errore viene valutato considerando il rapporto tra un numeratore pari alla somma dei valori assoluti delle differenze tra il numero di clienti BT registrati come interrotti dall'impresa e il numero di clienti BT effettivamente interrotti come risultante dal controllo, e un denominatore pari alla somma dei clienti BT effettivamente interrotti come risultante dal controllo.
- 11.5 Qualora nel periodo di riferimento non si siano verificate interruzioni lunghe o brevi di qualsiasi origine nella rete di distribuzione dell'impresa, il controllo ha esito conforme.

Articolo 12

Controllo che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici

- 12.1 Il presente controllo ha l'obiettivo di accertare che l'impresa distributrice abbia effettivamente utilizzato i misuratori elettronici per registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, applicando la procedura di cui al comma 8.1, lettera d).
- 12.2 L'Autorità seleziona alcune interruzioni lunghe con origine BT occorse nel periodo di riferimento dal registro delle interruzioni e verifica che per ognuna di esse l'impresa abbia:
- a) registrato correttamente l'istante di inizio interruzione come effettivamente rilevato da almeno un misuratore elettronico in servizio coinvolto nell'interruzione, fatta salva la deroga transitoria di cui al comma 14.4 del TIQE;
 - b) registrato correttamente l'istante di fine interruzione, disponibile nel registro delle interruzioni, differenziato per i vari gruppi di clienti BT rialimentati progressivamente, come effettivamente rilevato da almeno un misuratore elettronico in servizio per ogni gruppo di clienti BT;
 - c) applicato la procedura di cui al comma 8.1, lettera d), per la corretta determinazione degli istanti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 12.3 Il controllo ha esito non conforme se per una sola interruzione sottoposta a controllo:
- a) non vengono riscontrate le informazioni di cui al comma 12.2, lettere a) e b), così come inviate dai misuratori utilizzati come riferimento per la determinazione degli istanti di inizio e fine dell'interruzione, eventualmente integrate dalle evidenze del registro delle interruzioni e del registro delle segnalazioni, fatta salva la deroga transitoria di cui al comma 14.4 del TIQE;
 - b) non è stata applicata la procedura di cui al comma 8.1, lettera d), per la corretta determinazione degli istanti di cui al comma 12.2, lettere a) e b).
- 12.4 Qualora nel periodo di riferimento non si siano verificate interruzioni lunghe con origine BT nella rete di distribuzione BT dell'impresa, il controllo ha esito conforme.”;
2. di rettificare il seguente errore materiale nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, aggiungendo al comma 12.5 dopo le parole “Tale incentivo ridotto” le parole”, per il cui calcolo si considera il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2010 equipaggiati con misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 o 5 o 6 o 7,”;
 3. di stabilire che per le sole imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, il periodo di conservazione della documentazione di cui al comma 13.4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, è esteso ad anni cinque;
 4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;

5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 190/09, come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

14 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis